270/2025
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **80406** del registro di Segreteria, proposto da XX nata a omissis il omissis, (CF: omissis), residente in omissis alla via omissis n. omissis ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 9 presso lo studio degli Avvocati Liliana Farronato (FRRLLN66A71H501L) e Stefano Mosillo (MSLSFN66E11H501F) che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti e che indicano per le comunicazioni di rito l'utenza telefax 06/06.6229432 e gli indirizzi di posta elettronica certificata: stefanomosillo@ordineavvocatiroma.org e lilianafarronato@ordineavvocatiroma.org

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 6, quarto comma, del D.L. 15.11.1993 n. 453, convertito nella legge 14

gennaio 1994 n. 19, dal Dott. Francesco Palese, Dirigente dell'Ufficio Contenzioso, domiciliato in Roma 00154 - Via Francesco A. Pigafetta, n. 22 - PEC: rts-rm.rgs@pec.mef.gov.it

VISTO il decreto presidenziale del 10 luglio 2024, n. 723 di assegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

VISTI il ricorso introduttivo e gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nel corso dell'udienza pubblica del 22 maggio 2025 l'Avv. Liliana Farronato per la ricorrente e il Dott. Leonardo Spampinato per il MEF.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente, già titolare di pensione di guerra indiretta in qualità di orfana maggiorenne inabile al lavoro del militare YY, ha segnalato di aver

ricevuto provvedimento di recupero dell'INPS pari all'intero importo della menzionata pensione (per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 19 giugno 2019 - € 60.110,86) a seguito della percezione contemporanea della pensione di reversibilità (dal 2016 in poi) conseguente al decesso del marito.

La ricorrente, già ultraottantenne, ha continuato a percepire la pensione quale orfana maggiorenne inabile in perfetta buona fede.

2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma, con memoria del 8 maggio 2025, contestando integralmente l'avversa pretesa.

L'Amministrazione deduce la legittimità del provvedimento di recupero attesa, da un lato, la provvisorietà del provvedimento di riconoscimento del trattamento di reversibilità concesso (a scadere in data 31.10.2005) e, dall'altro, la condotta inerte tenuta dalla medesima ricorrente in violazione degli obblighi di comunicazione sulla stessa gravanti.

Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.

3. All'udienza del 22 maggio 2025 i procuratori delle parti hanno richiamato i propri scritti e concluso come in atti.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato atteso che nel caso di specie sussistono elementi gravi, precisi e concordanti che depongono in favore della esistenza della buona fede sia oggettiva che soggettiva della ricorrente indebita percettrice.

In materia pensionistica pubblica, difatti, opera il principio di affidamento incolpevole che consente al Giudice contabile anche di ritenere estinto il debito ovvero di ridurne l'ammontare, anche attraverso rateizzazioni (art. 1 legge 241/1990; art. 1175 c.c.; art. 2 Cost.).

Il provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si fonda su un mero automatismo e non viene asseverata l'esistenza del dolo della percettrice.

La ricorrente, avanti negli anni, difatti, non ha avuto alcuna intenzione fraudolenta o finalizzata ad occultare redditi.

Del resto, le Pubbliche amministrazioni, attraverso l'incrocio dei

dati, ben possono avere notizia di duplicazioni e/o cumuli nella percezione di emolumenti, dovendo prontamente procedere alla revoca di quelli non spettanti.

Nel caso di specie, invece, il MEF ha formalizzato il proprio provvedimento di recupero nel 2024 (nota prot. 39524 del 29.02.2024) dopo aver comunicato il provvedimento di revoca nel giugno 2019 (nota prot. 101763 del 14.06.2019) per la rilevata insussistenza dei requisiti reddituali in capo all'odierna ricorrente.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Del pari non si è curato di condurre le opportune verifiche e sollecitare eventuali nuovi accertamenti all'esito della scadenza del beneficio indicata nel provvedimento concessorio.

Ma vi è di più. In modo del tutto illogico e contraddittorio l'Amministrazione, dopo avere rappresentato la decadenza dal beneficio a far data dal 2016 (in ragione del contestato superamento dei limiti reddituali), ha avviato un'azione di recupero (lasciando decorrere quasi cinque anni) per l'intero importo erogato a decorrere dal 2005 e sino al 31.05.2019 a titolo di pensione di guerra di reversibilità.

La ricorrente ha, quindi, ricevuto somme di denaro ritenendole dovute in quanto provenienti dall'Amministrazione (soggetto dotato di competenze tecniche e professionali la cui azione è idonea a far sorgere legittimi affidamenti).

A ciò si aggiunga che di recente la Corte costituzionale con la sentenza n. 162 del 2022 ha dichiarato "*l'illegittimità*

costituzionale del combinato disposto del terzo e quarto periodo dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e della connessa Tabella F, nella parte in cui, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Nella menzionata sentenza la Consulta ha ribadito (in precedenza C. cost. 174/2016 e 286/1987) che l'istituto della pensione ai superstiti costituisce una forma di tutela previdenziale e uno strumento necessario per il perseguimento dell'interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l'effettivo godimento dei diritti civili e politici (art. 3, secondo comma, Cost.) con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore, di un trattamento preferenziale (art. 38, secondo comma, Cost.) rispetto alla generalità dei cittadini (art. 38, primo comma, Cost.).

La *ratio* dei trattamenti di reversibilità consiste nel farne proseguire, almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, garantendosi, così, ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del

congiunto. Si realizza in tal modo, anche sul piano previdenziale, una forma di ultrattività della solidarietà familiare proiettando il relativo vincolo la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte.

Secondo la giurisprudenza costituzionale in tema di cumulo tra pensione e lavoro, la sussistenza di altre fonti di reddito può ben giustificare una diminuzione del trattamento pensionistico, in quanto la funzione previdenziale della pensione non si esplica, o almeno viene notevolmente ridotta, quando il lavoratore si trovi ancora in godimento di un trattamento di attività.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il legislatore, attraverso le norme che stabiliscono i detti limiti di cumulabilità, tiene conto della diminuzione dello stato di bisogno del pensionato che deriva dal reddito aggiuntivo e, nell'esercizio della sua discrezionalità, è chiamato a bilanciare i diversi valori coinvolti modulando la concreta disciplina del cumulo in armonia con i princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza.

La regolamentazione del cumulo tra la prestazione previdenziale e i redditi aggiuntivi del suo titolare, laddove comporti una diminuzione del trattamento pensionistico, deve muoversi entro i binari della non irragionevolezza.

Per tale ragione il Giudice delle leggi ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., il combinato disposto del terzo e quarto periodo dell'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 e della connessa Tabella F, nella

parte in cui, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi.

La disciplina in esame, difatti, altera il rapporto che deve intercorrere tra la diminuzione del trattamento di pensione e l'ammontare del reddito personale goduto dal titolare, esposto a un sacrificio economico in antitesi con la ratio solidaristica della reversibilità (tale irragionevole risultato risulta nemmeno emendabile dalla sola applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal citato quarto periodo)

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

La menzionata sentenza – resa in caso diverso ma comunque coinvolgente un trattamento di reversibilità – indica al Giudice del merito la necessità di pervenire ad interpretazione della disciplina vigente in modo armonioso con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e a tutela della posizione debole del pensionato.

La buona fede, l'assenza di dolo o di frode, richiedono, a tutela dei valori dell'affidamento incolpevole, della proporzionalità e della ragionevolezza, l'estinzione del debito derivante dalla percezione di somme non dovute a titolo di pensione quale orfano maggiorenne inabile al lavoro (art. 1 legge 241/1990; art. 1175 c.c.; art. 2 Cost.).

2. Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica di Giudice unico delle pensioni, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità delle somme di cui alla nota prot. RTS-RM.REGISTRO UFFICIALE.0039524 del 29-02-2024 dovute a titolo di indebito pensionistico.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23.05.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
23.05.2025 12:15:48
GMT+02:00